

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1094-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ANGELINI NICOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1960 (V. Stampato n. 1332)

d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, GUERRIERI Filippo, CORONA Giacomo, LEONE Raffaele, SULLO, NUCCI, BUFFONE, CHIATANTE, FORNALE, DE MEO, BACCELLI, BOLOGNA e DURAND DE LA PENNE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 20 GIUGNO 1960

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1961

Istituzione dei ruoli aggiuntivi per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra venne istituita con la legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con il decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge del 5 maggio 1949, n. 178, che dette l'attuale denominazione di Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La predetta Opera è dotata di personalità di diritto pubblico; ha la sede in Roma, e, tra i suoi compiti istituzionali vi sono quelli di provvedere a proteggere e ad assistere gli invalidi di guerra, di curare l'assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, quella sociale, materiale e giuridica, nonchè di provvedere alla protezione, alla vigilanza ed al collocamento degli invalidi, al controllo della applicazione delle norme legislative nella subiecta materia, ed a ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.

Successivamente, con altre disposizioni legislative, le vennero affidati nuovi compiti che sono elencati nella relazione che accompagna la proposta di legge dell'onorevole Lucchesi e di altri, presentata in data 18 giugno 1959, e cioè: assistenza agli invalidi delle campagne di Africa, della Spagna, della guerra 1940-46, nonchè agli infortunati civili di guerra (mutilatini, mutilati per servizio, eccetera), assistenza sanitaria per qualsiasi infermità anche diversa da quelle di guerra, estesa pure ai familiari di tutti gli invalidi (legge 3 aprile 1958, n. 469).

È ovvio quindi che l'O.N.I.G. dovette ridimensionare la sua organizzazione per adeguarsi alle nuove esigenze, il che rese necessaria l'assunzione di personale avventizio.

Di modo che la situazione del personale, all'epoca della presentazione della proposta di legge, era la seguente:

personale di ruolo: unità . . .	n. 501
personale non di ruolo: unità . . .	» 425
<hr/>	
complessivamente: dipendenti . . .	n. 926
<hr/>	

Il 43 per cento appartiene alla categoria degli invalidi di guerra:

79 sono decorati al valor militare;

78 ex combattenti;

96 orfani e vedove di guerra.

68 figli di invalidi e di ex combattenti.

Il personale, adunque, che non appartiene ad alcuna categoria ascende a circa 100 unità, di cui circa 60 hanno superato i 60 anni di età.

Orbene, un tale stato di cose richiede la regolarizzazione della posizione del personale avventizio con la istituzione dei ruoli aggiunti (ex transitori) con ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

Pertanto, l'O.N.I.G. richiede l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e cioè l'istituzione dei ruoli transitori (ruoli aggiunti) per detti dipendenti.

La Ragioneria generale dello Stato obiettò che detto decreto non era applicabile al personale dell'O.N.I.G., per cui si rendeva necessario adottare un regolare provvedimento amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione della O.N.I.G., nell'uniformare il proprio regolamento del personale al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, inserì fra le predette norme statutarie la istituzione di ruoli aggiunti.

Senonchè la Ragioneria generale dello Stato stralcìò tutta la parte relativa alla istituzione di detti ruoli, in quanto le disposizioni vigenti in materia riguardano esclusivamente le Amministrazioni dello Stato e non anche gli enti di diritto pubblico alla cui categoria appartiene l'O.N.I.G., ed anche perchè mancano i presupposti, le ragioni e le circostanze atte a rendere praticamente attuabile l'estensione di dette disposizioni agli Enti di diritto pubblico. In particolare la Ragioneria

generale dello Stato precisò che, costituendo tali organismi unità a sè stanti, non renderebbero possibile pervenire all'osmosi del personale non di ruolo, conseguibile, invece, dal personale delle varie Amministrazioni statali in quanto facenti parte tutte dello stesso ente: lo Stato.

Stante ciò, non vi era altra possibilità che quella di provocare un provvedimento legislativo, anche perchè vi era il precedente delle Camere di commercio che si dettero un proprio assetamento con la legge del 3 aprile 1957, n. 233. Analogamente si regolarono gli enti locali (legge 19 maggio 1950, n. 319).

Ed all'uopo l'onorevole Lucchesi ed altri deputati presentarono il 18 giugno 1959 una proposta di legge che venne assegnata alla 2ª Commissione della Camera dei deputati.

Il relatore, onorevole Toros, mise in rilievo che la proposta di legge aveva carattere di urgenza e che era giustificata, più che altro, dal fatto che buona parte degli impiegati non di ruolo appartengono alla categoria benemerita dei colpiti dalla guerra.

La Commissione del bilancio della Camera dei deputati in un primo momento si espresse in senso contrario; ma successivamente emise parere favorevole, in considerazione che le spese previste non rappresentavano un eccessivo aggravio economico, « formulando la condizione che tale maggiore spesa venisse affrontata dal bilancio dell'O.N.I.G., senza che fosse derivato alcun aumento del contributo corrisposto all'O.N.I.G. dallo Stato ».

Si aggiunge pure che anche gli organi sindacali si sono espressi favorevolmente alla proposta di legge in oggetto.

Dinanzi alla 2ª Commissione della Camera dei deputati il rappresentante del Governo rilevò che l'ordinamento del personale degli enti pubblici è stato sempre riservato alle decisioni degli enti stessi che hanno preso le relative deliberazioni con provvedimenti interni sottoposti alla approvazione dell'autorità tutoria.

E riteneva, pertanto, non opportuno un intervento legislativo che avrebbe inciso su di una autonomia tradizionale sempre rispettata.

Però, soggiunse il rappresentante del Governo, « non avrebbe mai accettato il principio che il potere legislativo non potesse intervenire in caso di evidente necessità ».

Nella seduta successiva i commissari furono concordi nell'approvare la proposta di legge e il rappresentante del Governo si rimise alle decisioni della Commissione della Camera.

Pertanto, la proposta di legge venne accolta e, quindi, trasmessa alla Presidenza del Senato che l'assegnò alla 1ª Commissione in sede referente.

Relatore venne nominato l'esponente.

La Commissione finanze e tesoro del Senato, a mezzo del suo Presidente, onorevole Bertone, così si è espressa:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il provvedimento deve essere collegato ad altro disegno di legge di iniziativa governativa all'esame della 1ª Commissione, con il quale si provvede alla copertura dei disavanzi di gestione per gli esercizi dal 1952 al 1957, con un contributo statale di settecento milioni.

In sede di esame per il parere di detto disegno di legge la 5ª Commissione, finanze e tesoro, formulò riserve sulla gestione emergenti dall'esame dei dati di bilancio e, tra le altre, sulla entità del rapporto spese generali-spese per prestazioni.

Tali riserve furono però successivamente superate ottenendo chiarimenti circa l'andamento della gestione amministrativa della O.N.I.G., la quale, dopo la sistemazione dei disavanzi della gestione degli esercizi precedenti, non dovrebbe dar luogo ad ulteriori aumenti del contributo statale stabilito dalla legge.

Dato ciò la Commissione finanze e tesoro non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento ».

Dinanzi alla 1ª Commissione lo esponente richiese l'approvazione del disegno di legge; ma la Commissione — a maggioranza — espresse parere contrario, manifestandosi propensa a raccomandare all'Assemblea in passaggio all'esame degli articoli del provvedimento dichiarandosi favorevole però ad una sistemazione degli interessati all'interno dell'Opera, sempre previo parere della Ragioneria generale dello Stato.

Da alcuni Commissari fu fatto rilevare che, come è stato innanzi esposto, l'Opera aveva già provveduto con il regolamento interno, che venne però stralciato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Perciò la proposta di legge in oggetto viene all'esame del Senato, accompagnata dalla presente relazione, di cui lo esponente ebbe incarico fiduciario dal Presidente della 1^a Commissione di redigere.

Premesso quanto innanzi, resta da risolvere se occorra nel caso *de quo*, il provvedimento amministrativo o quello legislativo.

Dato il carattere fiduciario per la presente relazione, poichè una soluzione non esclude l'altra, e che anzi i precedenti succitati stanno a dimostrarlo, senza entrare nel merito,

quello che importa è che la sistemazione del personale interessato alla proposta di legge in esame avvenga al più presto possibile, dato che il provvedimento riveste carattere d'urgenza.

Non sembrerebbe, d'altronde, opportuno arrestare l'*iter* di un progetto di legge giunto quasi allo stadio finale: in ogni caso, date le premesse fatte, il relatore si rimette al Senato.

ANGELINI Nicola, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso l'Opera nazionale invalidi di guerra sono istituiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria.

Art. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso l'Opera alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per i corrispondenti ruoli organici con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma del presente articolo per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra, per le vedove e gli orfani di guerra nonchè per le categorie comunque equiparate.

Art. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono farne domanda all'Amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della delibe-

razione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre 2 mesi dal compimento del periodo medesimo.

Art. 4.

I dipendenti non di ruolo che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo a cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo, si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1 il collocamento nei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione.

Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1958 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto e negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

Art. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico nonchè sul trattamento di quiescenza dei dipendenti di ruolo.

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni alle qualifiche corrispondenti ai gradi VIII della categoria del personale di concetto e IX della categoria del personale esecutivo ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI della categoria del personale ausiliario.

Art. 8.

I posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici vanno attribuiti al personale

dei ruoli aggiunti nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole a giudizio del presidente, sentita la Commissione del personale, per operosità, diligenza e condotta notevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

Art. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.